

**CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA STRUTTURA DENOMINATA "PUNTO
INFORMATIVO TURISTICO" SITA SUL LUNGOMARE PIERMANNI DI CIVITANOVA
MARCHE**

L'anno DUEMILAVENTITTE, il giorno _____, del mese di _____, in Civitanova Marche e nella Residenza Municipale.

Premesso che:

- con atto del 04/04/2022, giusta deliberazione di G.C. n. 129 del 04/04/2022, è stato concesso alla PRO LOCO Civitanova Marche APS, in collaborazione con Associazione Albergatori, l'utilizzo della struttura sita sul lungomare Piermanni - Largo Paul Harris di Civitanova Marche denominata Punto Informativo Turistico dal 01/06/2022 e fino al 31/12/2022;

- con atto di G.C. n..... del..... è stato deciso di rinnovare alla PRO LOCO Civitanova Marche APS, in collaborazione con Associazione Albergatori, la concessione all'utilizzo della struttura sita sul lungomare Piermanni - Largo Paul Harris di Civitanova Marche denominata Punto Informativo Turistico;

TRA

Il **Comune di Civitanova Marche**, con sede in Piazza XX Settembre n. 93 - Codice Fiscale e Partita Iva n.: 00262470438 -, per il quale interviene il Dott. Andrea Castellani, nato a Porto San Giorgio (AP) il 11/01/1966 avente C.F. CSTNDR66A11G920X, in qualità di Dirigente IV Settore del Comune di Civitanova Marche, visto il Decreto sindacale n. 15 del 30/09/2020, che agisce e si obbliga in nome e per conto del Comune di Civitanova Marche,

E

La **Pro Loco di Civitanova Marche ASP**, rappresentata nella propria qualità di Presidente da Berdini Mariarosa, nata a Civitanova Marche il 14/03/1957 ivi residente in Via C. Colombo n. 532 C.F. BRDMRS57C54C770Y,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Civitanova Marche concede alla PRO LOCO Civitanova Marche APS – P.I. e C.F. 02020780439 con sede legale in Via Marinai D'Italia n. 32 – Civitanova Marche, l'utilizzo della struttura sita sul lungomare Piermanni - Largo Paul Harris di Civitanova Marche denominata Punto Informativo Turistico, alle condizioni che seguono.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna ad utilizzare il locale concesso con lo scopo di:

- Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni locali;
- Pubblicare e diffondere materiale promozionale ed informativo;
- Portare avanti un'efficace politica di marketing territoriale, che conduca ad un sviluppo equilibrato del territorio locale.

Il concessionario dovrà provvedere a:

- a) garantire la custodia, pulizia e la disinfezione del locale concesso e dello spazio allo stesso adiacente;
- b) provvedere al versamento del contributo forfettario di € 175,00 quale rimborso delle spese sostenute dall'Ente per utenze (riscaldamento, luce ecc.);
- c) garantire il buono stato di conservazione del locale, non utilizzandolo per finalità diverse da quelle sopra indicate, assicurando la manutenzione ordinaria.
- d) esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità possa derivare dall'attività svolta dalla stessa PRO LOCO;
- e) presentare semestralmente un report delle attività svolte;
- f) porre in atto un'efficace campagna pubblicitaria e un sistema di comunicazione con aggiornamenti rapidi e costanti, consentendo di arricchire ed integrare l'offerta turistica in qualunque momento;
- g) l'impegno di dare la massima disponibilità nell'organizzazione degli eventi estivi, qualora la regia amministrativa degli assessorati di competenza e l'Azienda Teatri ne richiedano e ne vedano la necessità a farlo;
- h) risanare, a spese della PRO LOCO Civitanova Marche APS, la struttura per renderla sicura, piacevole, armoniosa e attraente, in linea con il contesto circostante e altresì a mantenere, nel tempo, la stessa struttura e il verde circostante;
- i) impegnarsi a lasciare libero il locale qualora lo stesso venisse richiesto dall'Assessorato Cultura - Turismo per proprie esigenze organizzative.

ART.3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, oltre a consentire l'uso del locale di cui ai precedenti articoli, garantisce il pagamento delle utenze relative a riscaldamento, luce ecc. che dovranno essere rimborsate dalla PRO LOCO come da precedente art. 2.

ART.4 - RESTITUZIONE DEL LOCALE

Il concessionario si impegna a restituire il locale concesso nel momento in cui il Comune ne faccia richiesta, fatto salvo un preavviso scritto da parte dell'Ente di almeno trenta giorni.

ART.5 - DURATA

Il presente contratto ha validità a decorrere dal 01/04/2023 e fino al 31/03/2024. La durata potrà essere interrotta dal Comune con semplice lettera, con preavviso di 10 (dieci) giorni, qualora l'Ente avesse necessità di disporre della struttura in relazione ai lavori in corso di progettazione per il Varco a Mare o comunque, qualora la struttura dovesse essere di ostacolo per tali lavori.

ART.6 - PRESA VISIONE DEI LOCALI

Il concessionario dichiara di aver preso visione del locale e dell'eventuale arredo in esso contenuto e di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova, ritenendolo comunque idoneo allo scopo.

Il concessionario esonera il Comune di Civitanova Marche da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'uso dei locali oggetto del presente contratto.

ART.7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di comodato (art.1803 ss.).

Letto, approvato e sottoscritto

Civitanova Marche, li _____

IL SINDACO

(Ciarapica Fabrizio)

PER IL COMUNE

IL DIRIGENTE IV SETTORE

(Dott. Castellani Andrea)

PER LA PRO LOCO

IL PRESIDENTE

(Sig.ra Berdini Mariarosa)
